Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

Gli enti che svolgono attività sportive e sportive dilettantistiche nell'ambito della Riforma del Terzo Settore: vantaggi e svantaggi"

Torino, 18 febbraio 2019

A cura del dottor Bramante Paolo

SPORT

La Carta Europea dello Sport nel Consiglio D'Europa del maggio 1992 enunciava la propria definizione di Sport:

"qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"

ITALIA

-SPORT

-SPORT PROFESSIONISTICO (Legge 81/91)

-SPORT DILETTANTISTICO (Registro CONI)

Sport dilettantistico

Con propria Delibera n.1566 del 20.12.2016 il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il "riconoscimento ai fini sportivi".

Delibera CONI n.1566 del 20.12.2016

Nelle premesse della delibera troviamo:

"al fine di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive".

Delibera CONI n.1566 del 20.12.2016

Il Coni per l'individuazione delle discipline sportive "buone" non è partito dalla definizione di sport e cioè da cosa si intenda per sport, ma si è basato su tre criteri:

a) discipline sportive riconosciute dal CIO;
b) discipline sportive riconosciute da SportAccord;
c) discipline sportive presenti negli Statuti delle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) e delle DSA (Discipline Sportive Associate) approvati dalla Giunta Nazionale CONI.

ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Delibera Consiglio Nazionale CONI n.1569 del 10/05/2017. Identifica:

102 sport

385 discipline

Nuovo Registro CONI

Delibera Consiglio Nazionale CONI n. 1574 del 18/07/2017

Registro CONI 2.0

SOGGETTI GIURIDICI ISCRIVIBILI NEL REGISTRO CONI

- Associazioni sportive dilettantistiche
- Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro
- Cooperative sportive dilettantistiche senza fini di lucro

Registro CONI 2.0

Fonti normative: art. 7, Legge n. 186/2004 e delibera istitutiva n. 1288 dell'11 novembre 2004 del Consiglio Nazionale CONI

Duplice valenza

i) Strumento attraverso il quale "**riconoscere ai fini sportivi**" le associazioni e società sportive dilettantistiche come previsto dall'art. 5, comma 5, lett. c) D.Lgs. 242/1999;

ii) Elenco delle ASD e SSD previsto dall'art. 7, Legge n. 186/2004, che annualmente il CONI trasmetterà all'Agenzia delle Entrate.

Registro CONI- prassi amministrativa

Circolare 18/E del 01/08/2018:

«In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.»

Regolamento Registro CONI

Il Regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (delibera n. 1574 del 18/07/2017) consente l'accesso alla sezione riservata, oltre al sodalizio sportivo interessato, « *all'Agenzia delle Entrate e all'Inps per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*»

Circolare 18/E del 01/08/2018

«A tale riguardo, non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI.»

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Legge Delega

Legge 6 giugno 2016 n. 106

DECRETI

1. **Decreto legislativo 06 marzo 2017 n. 40** «Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106
2. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 111** «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106
3. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 112** «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106
4. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117** «Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2 lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106

Istituzione e disciplina del servizio civile universale – Art. 3, lett. e) DL 40/17

Viene istituito il servizio civile universale a cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi.

Tra i settori di intervento l'Art.3 comma e) prevede

«*Educazione e promozione culturale dello sport*»

Pertanto

Le attività sportive vi rientrano

Cinque per mille– Art. 3, comma 1, lett. e) DL 111/17

Continuando sulla traccia di quanto applicato fino ad oggi tra i destinatari del 5 per mille il decreto 111/17 all'Art. 3 lett. e) prevede:

e) .....le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

DEFINIZIONE – Art.1 L. 106/16

*"Per **terzo settore** si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi".*

Attività di interesse generale – art. 5 DL 117/17

"1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

L'art. 5 riporta un elenco di 26 attività tra cui

....

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Enti del Terzo Settore – art. 4 DL 117/17

- **Le organizzazioni di volontariato** (Art. 32 DL 117/17) .
- **Associazioni di promozione sociale** (Art. 35 DL 117/17)
- **Imprese sociali** – (ente del terzo settore ma con disciplina autonoma)
- **Cooperative sociali** sono di diritto imprese sociali
- **Altre** (reti associative, società di mutuo soccorso, enti filantropici di cui art. 37, 41 e 42 DL 117/17)

Sono previste, come norma di chiusura:
"***Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale***"

Enti del Terzo Settore – art. 4 DL 117/17

- Per il Codice del Terzo Settore le associazioni sportive non rappresentano -un genus- ma vengono collocate in chiusura nell'ultima categoria residuale nella voce generica – associazioni -.

Circolare 18/E del 01/08/2018

Chiarisce che le società e associazioni sportive dilettantistiche potranno decidere:

- Di non iscriversi al RUNTS mantenendo le agevolazioni e la disciplina propria;
- Di entrare a far parte del terzo settore. In questo caso godranno delle agevolazioni specifiche previste per tali enti «in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative»

A.S.D. – A.P.S.

Attenzione: A.S.D. che sono anche A.P.S.

L' A.P.S. che è anche iscritta al registro C.O.N.I. e che svolge attività come A.S.D. è di diritto ente del terzo settore

A.S.D. – A.P.S.

Le A.S.D. che siano anche A.P.S. dovranno applicare la disciplina del terzo settore e non quella prevista per le attivita' sportive dilettantistiche.

L'attività sportiva dilettantistica rientra in una delle 26 attivita' riconosciute praticabili dagli enti del terzo settore

A.P.S. – Locali per l'attività

Attuale normativa

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica

Enti del Terzo Settore – art. 71 DL 117/17

(Locali utilizzati)

- 1. *Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.*

Enti del Terzo Settore – art. 71 DL 117/17

- 2. *Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.*

A.S.D.

Cosa accade alle vigenti norme che regolamentano le associazioni sportive dilettantistiche?

A.S.D.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che sono solo «sportive», quindi non anche APS, nulla varia rispetto ai regimi e agli adempimenti fino ad oggi seguiti

A.S.D.

E se la A.S.D. decidesse di voler rientrate tra gli enti del terzo settore?

Secondo il dettato dell'Art. 3 del DL 117/2017 potrà continuare ad utilizzare la disciplina giuridico – fiscale prevista per le associazioni sportive dilettantistiche solo per quanto compatibile ossia solo per quanto il codice del terzo settore non abbia regolamentato in modo specifico o non abbia previsto l'abrogazione di norme preesistenti.

Impresa Sociale – Art 1 DL. 112/17

"1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ….»

Impresa Sociale – Art 2 DL. 112/17

"1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:

u) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

Enti del Terzo Settore – art. 22 DL 117/17

Acquisto della Personalità Giuridica

1. *Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.*

Personalità giuridica

Gli enti del terzo settore potranno ottenere la personalità giuridica con modalità e requisiti identici su tutto il territorio nazionale.

Personalità giuridica

Le associazioni che per divieto legislativo o per scelta non chiederanno di entrare nel terzo settore per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dovranno applicare le norme di cui agli artt. 14-35 c.c. e del D.P.R. 361/2000

Pertanto:

Rimarranno vigenti i registri delle persone giuridiche private tenuti presso le Prefetture o le Regioni e saranno diversi i criteri patrimoniali richiesti a seconda della natura dell'ente e della sua collocazione territoriale.

Le A.S.D. rientreranno in questa fattispecie

Compensi sportivi nel terzo settore

Gli enti del terzo settore che svolgono attività sportiva e che risultano iscritti al Registro CONI possono applicare il disposto di cui agli

Articoli 67, comma 1, lett. m) e 69 del TUIR ?

Compensi sportivi nel terzo settore

Art, 16 D.lgs. 117/2017: Lavoro negli enti del terzo settore

Art, 17 D.lgs. 117/2017: Volontari e attività di volontariato

I Comitati non sono stati ricompresi tra gli enti del terzo settore

I Comitati non sono stati ricompresi tra gli enti del terzo settore